

Roma, 19 Marzo 2009

Ai Comitati Regionali e Delegati F.P.I.
Alle Società Professionistiche
Ai Medici del Settore Sanitario Federale
Ai Medici Fiduciari Regionali

CIRCOLARE N. 16 DEL 19/03/09

Oggetto: **abolizione a titolo sperimentale del limite massimo di età per il pugilato professionistico in Italia, in deroga all'art. 9, c. 4, del Regolamento Sanitario.**

Con la presente si rende noto che il Consiglio Federale ha approvato con delibera n. 419 del 20 dicembre 2008, l'abolizione a titolo sperimentale del limite massimo di età, attualmente fissato a 40 anni, per il pugilato professionistico in Italia, in deroga a quanto previsto dall'art.9, c.4, del Regolamento Sanitario.

Di seguito vengono riportate le condizioni ed i requisiti che gli atleti/e dovranno possedere per rientrare nella norma.

- 1 - a titolo sperimentale, per un periodo di tre anni (fino al 31 dicembre 2011) i/le pugili professionisti/e ancora in attività al momento del compimento del 40° anno di età, possono proseguire la pratica del pugilato purché nel corso dei 12 mesi antecedenti (il compimento di età) abbiano disputato almeno un incontro; la norma si riferisce a tutti i pugili in attività;
- 2 - anche per gli atleti professionisti che hanno già superato il 40° anno di età e si siano tesserati con Federazioni estere riconosciute, valgono le stesse regole e possono nuovamente richiedere il tesseramento alla F.P.I.;
- 3 - gli atleti professionisti, nel periodo sperimentale di tre anni, dovranno sostenere almeno un incontro ogni sei mesi;
- 4 - per la tutela sanitaria, ogni sei mesi, rispettando puntualmente le scadenze, dovranno sottoporsi alle visite e accertamenti strumentali e di laboratorio stabiliti per Legge (D.M. 13/3/95 - D.M. 2/08/05) presso la Commissione Medica Nazionale (C.M.N.), a Roma, presentando di volta in volta una Risonanza Magnetica cerebrale (immagini e referto) ed esami di laboratorio di cui ai riferiti Decreti Ministeriali. La C.M.N. potrebbe chiedere, se del caso, eventuali altri esami strumentali e/o di laboratorio a complemento di quelli già acquisiti;
- 5 - nel caso in cui le scadenze dei controlli medici semestrali non dovessero essere rispettate l'attività agonistica e preparatoria in palestra dovrà essere sospesa; è prevista una tolleranza di trenta giorni oltre i quali non sarà più possibile riprendere l'attività; quindi, obbligatoriamente tra la data della rinnovata idoneità e quella del combattimento successivo dovrà intercorrere un periodo di quindici giorni, necessario per l'idoneo allenamento;

Il Settore Sanitario vigilerà per un periodo di sperimentazione pari ad anni tre al termine dei quali produrrà un elaborato scientifico per la valutazione di eventuali rischi sulla salute dei pugili. Invitando i destinatari in indirizzo ad una rapida e capillare diffusione della presente presso tutti i tesserati, si ricorda che la presente circolare sarà consultabile sul sito web federale alla voce www.fpi.it e vale quale affissione agli Albi federali.

Cordiali saluti.

MdS Riccardo de Girolami